IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

proposta di legge n. 3

a iniziativa del Consigliere Bugaro presentata in data 27 maggio 2010

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
8 OTTOBRE 2009, N. 22 "INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO
DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA,
DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E
PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE"

Signori Consiglieri,

con legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, modificata con legge regionale 30 novembre 2009, n. 29, l'Assemblea legislativa ha approvato la disciplina degli interventi per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile.

Nella primissima fase di applicazione della legge sono da più parti pervenute osservazioni e perplessità sostanzialmente riconducibili alla contraddizione tra lo spirito della legge medesima, sostanzialmente volta ad obiettivi socioeconomici connessi al riavvio delle attività edilizie nell'attuale congiuntura sfavorevole, e le norme vigenti nel regime ordinario.

Tra queste, può essere ritenuta significativa la maggiore rigidità della legge recentemente approvata rispetto alle previgenti norme del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini marchigiani (che riguarda quasi il 90 per cento del territorio regionale) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 21 gennaio 2004, n. 116.

In particolare, mentre l'articolo 4, comma 5, lettera c), punto 1, della legge regionale 22/2009 esclude l'applicabilità nelle aree AVD_ P2 del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini regionali, delle agevolazioni e degli incentivi promossi dalla norma medesima, il comma 2 dell'articolo 12 (Disciplina delle aree di versante in dissesto) delle Norme di attuazione del PAI consente "la trasformazione dei luoghi previa esecu-

zione di indagini nel rispetto del d.m. Lavori pubblici 11 marzo 1988 e nel rispetto delle vigenti normative tecniche".

In altre parole per le aree di versante in dissesto di tipo AVD _P2 (indice di pericolosità "media") il PAI subordina le trasformazioni all'approfondimento, peraltro comunque previsto dalle norme tecniche ordinarie emanate dallo Stato, della reale gravità del dissesto stesso; le norme tecniche statali sono peraltro state aggiornate con il d.m. Infrastrutture del 14 gennaio 2008, che contiene, nell'ambito della norma per le costruzioni, anche una sezione volta agli approfondimenti di tipo geologico geotecnico (punto 6 delle norme tecniche allegate al d.m.).

Per le suddette ragioni, e considerata anche l'entità della superficie complessivamente interessata dai perimetri di aree di versante in dissesto classificate come AVD_P2 (circa 41.900 ettari per circa 5.760 fenomeni censiti) è opportuno che le disposizioni della I.r. 22/2009 siano rese applicabili anche in tali aree sopprimendo la disposizione escludente contenuta nell'articolo 4, comma 5, lettera c), punto 1, della I.r. 22/2009. Per richiamare comunque gli obiettivi di tutela già dichiarati dai Piani di assetto idrogeologico è opportuno inoltre che gli approfondimenti tecnici previsti dal PAI regionale per le aree AVD_P2 vengano espressamente stabiliti mediante apposizione di un comma aggiuntivo (comma 5 bis) all'articolo 4 della I.r. 22/2009, estendendone l'ambito anche alle aree AVD P1, che riguardano le aree di versante in dissesto a pericolosità moderata.

IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 della I.r. 22/2009)

- 1. All'articolo 4, comma 5, lettera c), punto 1), della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole "AVD_P2" sono soppresse.
- 2. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 22/2009 è inserito il seguente:
- "5 bis. Nelle aree individuate dal piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale come aree di versante in dissesto AVD_P1 e AVD_P2 le trasformazioni sono consentite nel rispetto del decreto ministeriale Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)."